

".... in ogni paese i Vescovi creino un Ufficio permanente nazionale.....

Il menzionato Ufficio curerà l'organizzazione delle Sale cinematografiche esistenti presso le Parrocchie e le Associazioni cattoliche in modo da assicurare a queste Sale delle pellicole ben rivedute. Mediante l'organizzazione poi di tali Sale che per l'industria rappresentano spesso dei buoni clienti, si può rivendicare un nuovo diritto, quello cioè che la stessa industria produca delle pellicole corrispondenti pienamente ai nostri principi."

Pio XI, "Vigilanti Cura"

21 giugno 1936

" Di fronte ai gravi problemi che angustiano la presente età, e che certamente attraggono le Nostre più premurose cure, questo del cinema potrebbe ad alcuni apparire un argomento secondario, tale cioè da non meritare la particolare sollecitudine che gli dedichiamo. Certamente il cinema, essendo per sua natura arte e svago, sembra che dovrebbe rimanere contenuto quasi ai margini della vita, retto beninteso, dalle comuni leggi che regolano le ordinarie attività umane; ma poichè, di fatto è divenute per la presente generazione un problema spirituale e morale d'immensa portata, non può essere trascurato da coloro che hanno a cuore la sorte della parte migliore dell'uomo e del suo avvenire. Soprattutto poi non può venir negletto dalla Chiesa e dai suoi Pastori, alla cui vigilanza non deve sottrarsi alcuna questione morale, specialmente se si ripercuote con conseguenze incalcolabili su innumerevoli anime....."

Pio XII, Discorso ai cineasti

28 ottobre 1955

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

STATUTO

Costituzione

Art. 1 - Promossa dall'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico (CCC) (1), è costituita, con sede in Roma, l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) (2).

L'ACEC, a norma dell'art. 2, comma 3 dello Statuto dell'A.C.I., è aderente all'Azione Cattolica Italiana.

Finalità

Art. 2 - L'Associazione, perseguendo finalità apostoliche ed educative si propone:

- a) - di rappresentare gli interessi morali e materiali delle Sale Cinematografiche Cattoliche-intese nel senso di Sale dipendenti o comunque controllate dall'Autorità Ecclesiastica - in particolare nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e privati, le associazioni professionali di categoria e gli organismi sindacali;
- b) - di studiare e risolvere i problemi degli associati anche mediante opportune intese con le competenti Amministrazioni dello Stato, con le Associazioni e gli Enti interessati, specie al fine di valorizzare le finalità e gli intenti apostolici, educativi, artistici, culturali, sociali del Cinema cattolico e di facilitare la produzione di film rispondenti ai principi morali ed educativi della Chiesa Cattolica;
- c) - di assicurare ai propri associati un servizio di consulenza e di assistenza legale, amministrativa, economica e fiscale;
- d) - di promuovere e favorire ogni intesa diretta e regolare, nel comune interesse, i rapporti con gli altri esercenti e con le diverse categorie professionali del cinema italiano;
- e) - di raccogliere notizie e dati relativi a problemi e a situazioni interessanti le Sale cinematografiche cattoliche e, in generale, tutto il mondo del cinema.

L'Associazione si riserva di assumere ogni attività direttamente o indirettamente rispondente alle sue finalità, prendendo a tale scopo tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili ed idonee al raggiungimento delle sue finalità.

### Soci

- Art. 3 - Per le particolari finalità che l'Associazione si propone, sono soci della stessa:
- a) - i singoli titolari di Sale Cinematografiche Cattoliche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica;
  - b) - i dirigenti nazionali, regionali e diocesani, indipendentemente dalla titolarità di cui sopra, per tutta la durata del loro mandato.

Tutti i ~~soci~~<sup>soci</sup> hanno voto deliberativo.

### Doveri dei Soci

- Art. 4 - Ogni socio dell'Associazione è tenuto ad osservare, conformando ad esso la propria attività nel settore dello esercizio cinematografico:
- a) - le norme del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
  - b) - le deliberazioni emanate dagli organi direttivi dell'Associazione e gli accordi stipulati dagli stessi con Enti ed organismi pubblici e privati;
  - c) - le segnalazioni sulla classifica morale dei film pubblicate dal Centro Cinematografico Cattolico (CCC) e le norme emanate dall'Autorità Ecclesiastica in materia cinematografica.

I soci sono altresì tenuti al pagamento delle quote associative nei modi e nelle forme che saranno disposti dagli organi direttivi dell'Associazione.

- Art. 5 - La qualità di socio si perde con la mancanza dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Statuto.

Eventuali altri casi saranno rimessi all'esame del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà in merito.

### Ordinamento generale e organi direttivi

- Art. 6 - L'Associazione ha carattere unitario e si struttura su un piano nazionale, regionale e diocesano.

Art. 7 - L'Associazione è diretta dai seguenti organi:

- a) sul piano nazionale: dalla Presidenza nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale.
- b) - sul piano regionale: dal Delegato Regionale e dalla Delegazione Regionale.
- c) sul piano diocesano: dal Delegato diocesano e dalla Delegazione diocesana.

Al fine di facilitare i rapporti associativi con le Amministrazioni e gli Enti pubblici e privati operanti su scala provinciale, è istituita in ogni provincia con sole funzioni di studio, di collegamento e di coordinamento delle attività ~~inter~~ delle diverse Diocesi o frazioni di Diocesi, nell'ambito della provincia, una Delegazione interdiocesana

#### Presidenza Nazionale e Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 8 - La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo responsabile a cui spetta dirigere l'Associazione.

Essa è costituita dal Presidente Nazionale, da uno, o più Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Generale.

I membri della Presidenza Nazionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9 - Spetta alla Presidenza Nazionale:

- a) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) impostare e risolvere, nell'interesse della categoria rappresentata, secondo i mezzi e le forme ritenute più opportune, tutti i problemi inerenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione ed al raggiungimento delle sue finalità;
- c) designare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli appositi organismi e commissioni delle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati;
- d) preparare le relazioni ed i bilanci di previsione e consuntivi annuali della Associazione e presentarli al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione;
- e) predisporre i regolamenti concernenti le diverse attività dell'Associazione.

Art. 10 - La Presidenza Nazionale potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale qualsiasi deliberazione la quale, pur rientrando nelle sue normali attribuzioni, meriti, a suo giudizio o per la sua particolare importanza,

l'esame e l'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.

- Art. 11 - La Presidenza Nazionale si riunisce, di regola, almeno una volta ~~al~~ mese, su convocazione del Presidente Nazionale.
- AArt. 12 - Il Presidente Nazionale rappresenta anche civilmente e per tutti i riguardi l'Associazione e risponde del suo andamento all'Autorità Ecclesiastica.  
E' di sua competenza provvedere alla direzione generale ordinaria dell'Associazione in linea esecutiva.  
Egli presiede e dirige le sedute della Presidenza Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei Vice Presidenti. La sua nomina è subordinata alla approvazione della ~~Conferenza~~ <sup>Comunione</sup> Episcopale per ~~l'ACI~~. *L'ACI.*
- Art. 13 - Organo deliberativo superiore della Associazione è il Consiglio Direttivo Nazionale composto dei seguenti membri:
- dai membri della Presidenza Nazionale;
  - dai delegati regionali della Associazione;
  - dal Presidente Nazionale dell'Ente dello Spettacolo e dal Segretario Nazionale del CCC.
- Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo il collegio dei Revisori dei Conti, alcuni tecnici nominati a titolo di esperti dal Consiglio Direttivo Nazionale e, a titolo di reciprocità, il Segretario Nazionale dell'Associazione Cattolica Esercenti Teatri (ACET).
- Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri elettivi sono rieleggibili.
- Art. 14 - Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
- promuovere l'Associazione in tutta Italia e deliberare le norme direttive e le iniziative ed i programmi generali in armonia con le sue finalità, il presente Statuto e le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica in materia cinematografica;
  - conservare e promuovere l'unità di spirito e di azione fra i vari associati, disponendo il coordinamento delle attività e nonchè i campi ed i mezzi di collaborazione;
  - approvare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione ed ogni modifica degli stessi;
  - eleggere i membri della Presidenza Nazionale e quelli del collegio dei Revisori dei Conti;

- e) nominare i tecnici di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Statuto;
- f) l'esame e l'approvazione delle relazioni della Presidenza Nazionale e dei bilanci di previsione e consuntivi annuali dell'Associazione;
- g) fissare l'importo ed i modi di riscossione dei contributi associativi;
- h) assumere tutte quelle deliberazioni che saranno ritenute utili per il raggiungimento delle finalità e dei programmi associativi.

Art. 15 -Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, e, in via straordinaria, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei delegati regionali.  
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 16 -Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti? In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

#### Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

Art. 17 -L'Associazione in virtù della adesione all'ACI ha un proprio consulente ecclesiastico, nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente.  
Il Consulente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi direttivi della Associazione.

#### Revisione dei Conti.

Art. 18 -Il collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Consiglio Direttivo, è formato di tre membri effettivi e 2 supplenti.  
Essi durano in carica tre anni e possono <sup>essere</sup> rieletti.

Art. 19 -Il collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e redige l'annuale relazione al Consiglio Direttivo Nazionale sui bilanci di previsione e consuntivi dell'Associazione.

Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto in ordine all'Associazione e per tutte le altre questioni riguardanti il funzionamento interno degli Uffici e servizi dell'Associazione sarà provveduto con apposite regolamenti o disposizioni.

Roma 11